



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 2/17/PRES

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 469/DDA/CA - nowdownload.to e nowdownload.ec)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1016, pervenuta in data 14 febbraio 2017 (prot. n. DDA/0000183), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l., in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Medusa Film S.p.A., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* nowdownload.to, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Fuga da Reuma Park*”, disponibile alle seguenti pagine *internet*
<http://www.nowdownload.to/dl/2b57991748963>
<http://www.nowdownload.to/dl/dc5912ffc032d>
 - “*Il GGG-Il grande gigante gentile*”, disponibile alle seguenti pagine *internet*
<http://www.nowdownload.to/dl/e7a6edc25746b>
<http://www.nowdownload.to/dl/6ade43071040d>
 - “*L'ora legale*”, disponibile alle seguenti pagine *internet*
<http://www.nowdownload.to/dl/eac908833bed6>
<http://www.nowdownload.to/dl/67370b298c80b>
2. Con successiva istanza DDA/1017, pervenuta in pari data (prot. n. DDA/0000184), è stata segnalata dal medesimo soggetto istante la presenza di ulteriori opere di carattere audiovisivo sullo stesso sito, all'indirizzo nowdownload.ec, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Fuga da Reuma Park*”, disponibile alle seguenti pagine *internet*
<http://www.nowdownload.ec/dl/2b57991748963>
<http://www.nowdownload.ec/dl/dc5912ffc032d>
 - “*Il GGG-Il grande gigante gentile*”, disponibile alle seguenti pagine *internet*
<http://www.nowdownload.ec/dl/6ade43071040d>
<http://www.nowdownload.ec/dl/c210951405bbe>
<http://www.nowdownload.ec/dl/e57d25ca88f52>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*L’ora legale*”, disponibile alle seguenti pagine *internet*
<http://www.nowdownload.ec/dl/eac908833bed6>
<http://www.nowdownload.ec/dl/67370b298c80b>
- 3. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza è emerso che erano effettivamente accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore e audiovisive sopra elencate e che le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che i soggetti istanti dichiaravano essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi, valutati unitamente alla circostanza che tempi di immissione sul mercato delle opere oggetto di istanza sono recenti, e che sono attualmente disponibili nelle sale cinematografiche, induceva la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave;
- 4. Dalle suddette verifiche, riferibili sia all’istanza DDA/1016 che all’istanza DDA/1017, in ragione dell’identità del sito in oggetto, è risultato, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta verosimilmente registrato dalla società Nameaction.inc., con sede in Santiago del Cile, Cile, indirizzo *e-mail* mail@nameaction.eu, per conto della società Nowdownload Ltd, con sede in Victoria, Seychelles, i cui contatti disponibili sono gli indirizzi di posta elettronica admin@nowdownload.ch e admin@nowdownload.eu; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Loco Digital Ltd, con sede in Ucraina, ove risultano localizzati anche i *server* impiegati, che risultano gestiti dalla medesima società, raggiungibile all’indirizzo *e-mail* noc@locosn.net; circa il 76% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
- 5. Considerata l’identità del soggetto istante e del sito oggetto delle istanze DDA/1016 e DDA/1017, si sono ritenute sussistenti le condizioni per una trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento. La documentazione afferente l’istanza DDA/1016 è pertanto confluita nella trattazione dell’istanza DDA/1017;
- 6. Con comunicazione del 16 febbraio 2017 (prot. n. DDA/0000285), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 469/DDA/CA relativo alle istanze DDA/1016 e DDA/1017, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e della circostanza che le opere sono in programmazione nelle sale cinematografiche comportando un ingente danno al loro ciclo di sfruttamento economico. Si rileva, inoltre, come nowdownload sia espressamente indicato quale collegamento per lo scaricamento di opere audiovisive in violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 da parte di siti oggetto di precedenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ordini di inibizione da parte dell'Autorità, quale, da ultimo, il sito *filmpertutti.film* di cui alla delibera n. 7/17/CSP. Appare pertanto evidente la reiterata condotta illecita volta alla messa a disposizione di opere audiovisive in violazione della predetta legge;

7. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito *nowdownload.to* e *nowdownload.ec*, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento n. 469/DDA/CA, ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a quella cui sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, *lett. a)* e *d)* della citata legge n. 633/41;
9. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 16 febbraio 2017, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
10. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
11. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
12. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *nowdownload.to* e *nowdownload.ec*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito *nowdownload.to* e *nowdownload.ec*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito *nowdownload.to* e *nowdownload.ec* nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta**



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani